



# Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico ospedaliera

## A.C. 1339

Dossier n° 77 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
25 febbraio 2020

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1339
Titolo:	Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	XI Lavoro
Sede:	referente

### Contenuto

Il **nuovo testo** della proposta di legge A.C. 1339, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione lavoro, reca disposizioni relative alla composizione delle **Commissioni mediche** ospedaliere interforze di cui all'articolo 193 del Codice dell'Ordinamento Militare (d. lgs. n. 66/2010), nello svolgimento delle funzioni relative ai **procedimenti relativi al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio**.

Al riguardo, si ricorda che gli articoli 193 e 198 del richiamato Codice stabiliscono che le Commissioni Mediche Ospedaliere di prima istanza effettuano la diagnosi della infermità **da causa di servizio** o lesioni ed esprimono il giudizio di idoneità al servizio del militare, mentre l'art. 194, dello stesso Codice stabilisce che le Commissioni Mediche di seconda istanza esaminano i ricorsi presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione Medica di prima istanza.

Le Commissioni mediche interforze, di prima e di seconda istanza, oltre ai compiti sopra richiamati, **effettuano una serie di ulteriori accertamenti** medico-legali indicati dall'articolo 193 del Codice dell'ordinamento militare.

In particolare, effettuano gli accertamenti medico-legali in materia di:

- provvidenze a favore di categorie di dipendenti pubblici e delle vittime del terrorismo, della criminalità, del dovere, di incidenti causati da attività istituzionale delle Forze armate, di ordigni bellici in tempo di pace e dell'esposizione a materiale bellico;
- benefici in favore dei militari di leva, volontari e di carriera, appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti;
- impiego del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio;
- transito nell'impiego civile ai sensi dell'articolo 930;
- indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati,

Ai sensi dell'articolo **1879 del Codice** gli accertamenti sanitari sull'entità delle **menomazioni dell'integrità psicofisica del dipendente**, propedeutici al giudizio di riconoscimento della causa di servizio, sono eseguiti dalle Commissioni mediche ospedaliere di cui all'[articolo 193](#).

L'articolo **193 del Codice** dell'ordinamento militare stabilisce **la composizione delle Commissioni** mediche interforze, di prima e di seconda istanza.

Tale disposizione stabilisce il **principio generale** in forza del quale le Commissioni mediche ospedaliere sono costituite presso i dipartimenti militari di medicina legale e sono composte da **tre ufficiali medici**, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore del Dipartimento militare di medicina legale o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio. è composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

A richiesta del presidente **può intervenire ai lavori della Commissione**, con parere consultivo e senza diritto di voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene

l'interessato.

La medesima disposizione prevede, inoltre, **diverse composizioni** in relazione all'esercizio di talune specifiche funzioni da parte della Commissione. In particolare, la Commissione, nei casi in cui è chiamata a **pronunciarsi su infermità o lesioni di militari** appartenenti a Forze armate diverse o di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare o civile, è composta da due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente, e un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia di appartenenza.

Quando, invece, è chiamata a pronunciarsi in merito al **riconoscimento di providenze** in favore di familiari di militari vittime del servizio o ai soggetti esposti a specifici fattori di è integrata da due ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri nominati dal Comando generale, allorché il relativo procedimento si riferisca ai superstiti del personale dell'Arma vittima del dovere e agli stessi militari.

Da ultimo, la Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista (comma 2 dell'articolo 198).

Nello specifico, il nuovo testo della proposta di legge A.C. 1339 stabilisce che la composizione delle Commissioni mediche interforze, nell'esercizio delle funzioni relative ai **procedimenti per il riconoscimento delle cause di servizio**, è **integrata** con un sanitario scelto tra quelli designati **dall'Unione nazionale mutilati per servizio**.

L'Unione Nazionale Mutilati per Servizio è un Ente Morale facente parte delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla legge n. 383 del 2000. **L'Unione tutela tutti coloro che alle dipendenze dello Stato** e degli Enti locali, territoriali ed istituzionali, **hanno riportato mutilazioni ed infermità in servizio** e per causa di servizio militare e civile.

L'Unione è presente su tutto il territorio con consigli regionali e sedi provinciali in ogni capoluogo

Sono soci i Carabinieri, i militari delle FF.AA., gli Agenti della Polizia di Stato, le Guardie di Finanza, gli Agenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, le Guardie Forestali, i Vigili del Fuoco, i Vigili Urbani, i Magistrati e tutti i dipendenti civili della Pubblica Amministrazione; fanno parte dell'Unione anche i superstiti e tutti coloro che hanno acquisito particolari meriti nei confronti della categoria (soci benemeriti e simpatizzanti).

In particolare, ai sensi dell'articolo 3 dello statuto l'Unione è apolitica e persegue esclusivamente le finalità di solidarietà sociale e gli scopi indicati nel proprio Regolamento. In particolare, l'Unione si propone i seguenti scopi:

- a. esaltare i valori morali, civili, militari e storici della Patria;
- b. onorare la memoria dei caduti per causa di servizio e dei soci defunti;
- c. mantenere vivo tra i soci il sentimento di fratellanza e della solidarietà;
- d. praticare l'elevazione spirituale dei soci che si considerano come membri di una sola grande famiglia; esaltare in essi l'orgoglio delle minorazioni subite nell'adempimento di un dovere nazionale e sociale e contribuire a renderli ancora forze operanti per il bene della Patria;
- e. rappresentare e tutelare gli interessi morali ed economici dei mutilati ed invalidi Per servizio e dei familiari dei caduti per servizio presso le pubbliche amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituzioni che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro dei minorati per servizio;
- f. praticare tutta la possibile assistenza morale ai soci ivi compresa l'attività ricreativa e culturale;
- g. esercitare e svolgere tutti i compiti, le funzioni e le attribuzioni in favore dei mutilati ed invalidi per servizio e dei familiari dei caduti per servizio che le leggi dello Stato e delle regioni demandano all'UNMS;
- h. attuare la collaborazione ed i collegamenti con le Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000 e sue successive integrazioni e modificazioni;
- i. l'Unione non persegue finalità di lucro e i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- j. l'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali per i mutilati e invalidi per servizio, secondo direttive espresse dal Consiglio Nazionale;
- k. l'ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
- l. il criterio della elettività è alla base degli organi statutari.

Per un approfondimento si rinvia al seguente link <https://www.unms.it/la-nostra-union/>.

In via generale, si segnala che, **in ambito civile**, in base agli articoli 1 e 2 della legge n. 295 del 1990 gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità d'invalidità civile, nonché gli accertamenti sanitari relativi alle domande per usufruire di benefici diversi da quelli appena richiamati ( cfr. articolo 4 della legge n. 104 del 1992 "per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate") sono svolti dalle **unità sanitarie locali** nell'ambito delle quali operano una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti, composte da un medico specialista in medicina legale (che assume le funzioni di presidente) e da due medici (di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro), scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente.

Le commissioni di cui sopra **sono di volta in volta integrate** con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie (comma 3 L. 295/1990 ).

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge investe diversi profili rientranti nell'ambito di materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato quali, in particolare, "ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali", "previdenza sociale" e "difesa e Forze armate" (art. 117, secondo comma, lett. g), o) e d), della Costituzione.

